

REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1308/93 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che gli importi delle restituzioni applicabili per il periodo dall'1 al 30 giugno 1993 incluso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1308/93⁽³⁾;

considerando che da una verifica sono emersi alcuni errori; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1308/93, codice NC 1003 00 80 : (« Orzo »), è rettificato come segue :

anziché:

•	— utilizzato allo stato naturale	8,507
	— utilizzato sotto forma di :	
	— — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104	5,955
	— — pellets del codice NC 1103	5,104
	— — germi del codice NC 1104	3,157
	— — amido del codice NC 1108 19 90	9,020
	— — glutine del codice NC 2303 10 90	—
	— — altre	8,507 *

leggi:

•	— utilizzato allo stato naturale	8,887
	— utilizzato sotto forma di :	
	— — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104	6,221
	— — pellets del codice NC 1103	5,332
	— — germi del codice NC 1104	3,157
	— — amido del codice NC 1108 19 90	9,020
	— — glutine del codice NC 2303 10 90	—
	— — altre	8,887 *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 51